

1316/12 REP.



TRIBUNALE DI AREZZO

Il Giudice

- sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.6.2012 nel procedimento emarginato in epigrafe;
- letti gli atti ed i documenti di causa;

rilevato

che l'art. 5 l. n. 102/2006 è attualmente vigente ed operante, in quanto, a prescindere dalla "sedes materiae" in cui è stato collocato (art. 24 l. n. 990/69, abrogato dall'art. 354 d.lg. n. 209/2005), è stato introdotto da una legge successiva a quest'ultimo decreto legislativo proprio per sopperire ad una sua lacuna: la provvisionale a favore delle vittime di incidenti stradali che non versino in stato di bisogno;

che la suddetta norma subordina la concessione della provvisionale esclusivamente alla condizione che "da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente";

che, nella specie, mentre i convenuti C) e M) sono rimasti contumaci, la Società di Assicurazione non ha contestato l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa alla condotta del M);

che, pertanto, ricorrono tutti i presupposti per la assegnazione, a favore dell'attore, di una somma a titolo di provvisionale che si reputa opportuno quantificare nella percentuale del 30% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza, stimata all'esito di un giudizio prognostico formulato sulla base degli esborsi sostenuti dall'attore (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte attrice) e dei postumi dallo stesso subiti a seguito dell'incidente (quest'ultimi per come accertati da strutture sanitarie pubbliche, cfr. doc. 2,3,4,13 del fascicolo di parte attrice), senza tener conto di quelle produzioni documentali (consulenze mediche di parte) necessitanti di approfondimento di carattere tecnico circa l'effettivo grado di invalidità subito dal Me);

P.Q.M.

assegna, a titolo di provvisionale, a M) L) la somma di € 30.000,00, ponendo il pagamento di detta somma a carico della Società di Assicurazione);

concede alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (30+30+20) con decorrenza per entrambe dal 15.10.2012 e rinvia per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 5.3.2013 ore 9,00.

Si comunichi.

Arezzo, 3.7.2012

Il Giudice

Dr. Antonio Picardi

Depositato in

AREZZO